



# Città di Cinisello Balsamo

-----  
Provincia di Milano  
-----

## COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 26/05/2003

CC N. 50

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

---

L'anno duemilatre addì ventisei del mese di Maggio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Merendino Gaspare.

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio Comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
Gasparini Daniela	DS	X					
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	D.L.M.U.	X	
2 - Napoli Pasquale	D.L.M.U.	X		17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI	X	
4 - De Zorzi Carla A.	DS	X		19 - Riso Domenico	FI	X	
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Risio Fabio	D.L.M.U.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS	X		22 - Del Soldato Luisa	MDL	X	
8 - Digiuni Amilcare	D.L.M.U.	X		23 - Notarangelo Leonardo	MDL	X	
9 - Vigano` Davide	DS	X		24 - Sale Vittorio	AN		X
10 - Fiore Orlando L.	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI	X		28 - Leoni Raffaele Angelo	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI	X		29 - Viapiana Giuliano P.	D.L.M.U.	X	
15 - Ghezzi Bruno P.	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI	X	

Componenti presenti n. 30.

Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

## **Proposta n.13478**

### **OGGETTO**

Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997, in particolare per ciò che concerne le disposizioni contenute nei commi 1 e 2.

Ritenuto di procedere all'applicazione della tariffa di cui al predetto articolo 49 a decorrere dal 1° gennaio 2004, come previsto dall'articolo 11, comma 1 lettera a) del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente abrogando da tale data la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993.

Ritenuto altresì di provvedere all'applicazione e al calcolo del nuovo sistema tariffario nel rispetto delle disposizioni del citato Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

Considerato che il Regolamento forma parte integrante del presente atto ed è costituito da 26 articoli così suddivisi:

Titolo I: istituzione ed elementi della tariffa per la gestione dei rifiuti  
Titolo II: il sistema di tariffazione  
Titolo III: riduzioni ed agevolazioni  
Titolo IV: denunce, accertamento e riscossione  
Titolo V: disposizioni transitorie e finali

Visti i pareri resi ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 151 comma 4 del Decreto Legislativo n° 267 del 8 agosto 2000

### **DELIBERA**

1. di abrogare la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2004, come previsto dall'articolo 11, comma 1 lettera a) del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente introducendo nella Città di Cinisello Balsamo, la Tariffa di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997;
2. di approvare l'allegato Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, articolato in 26 articoli così suddivisi:

Titolo I: istituzione ed elementi della tariffa per la gestione dei rifiuti  
Titolo II: il sistema di tariffazione  
Titolo III: riduzioni ed agevolazioni  
Titolo IV: denunce, accertamento e riscossione  
Titolo V: disposizioni transitorie e finali

3. di garantire la pubblicità e l'informazione agli interessati, secondo la normativa vigente e attraverso adeguate modalità.

Cinisello Balsamo, li **02/12/2002**

**Il Dirigente del Settore  
Ambiente ed Ecologia  
(Dr.ssa MARINA LUCCHINI)**

**Il responsabile del procedimento  
(Telo Marco)**

Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra:

- Regolare dal punto di vista tecnico.
- Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto.

2/12/2002

---

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
(Lucchini Marina)



**CITTA' DI CINISELLO BALSAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA  
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**ANNO 2003**

**TESTO MODIFICATO DOPO COMMISSIONI CONGIUNTE  
BILANCIO – TERRITORIO DEL 20 MAGGIO 2003**

**MAGGIO 2003**

## TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1: oggetto del Regolamento.

Articolo 2: istituzione della tariffa.

Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.

Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.

Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.

Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

Articolo 7: tariffa giornaliera.

## TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 8: introduzione.

Articolo 9: determinazione delle tariffe annuali.

Articolo 10: ripartizione dei costi tra le utenze.

Articolo 11: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.

Articolo 12: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.

Articolo 13: utenze non stabilmente attive.

## TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 14: riduzioni ed agevolazioni.

Articolo 15: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

## TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Articolo 16: denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione.

Articolo 17: numero di persone occupanti i locali.

Articolo 18: collaborazione tra uffici comunali.

Articolo 19: verifiche e controlli.

Articolo 20: riscossione.

Articolo 21: conguagli e rimborsi.

Articolo 22: interessi moratori e contestazione delle fatture.

## TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23: entrata in vigore.

Articolo 24: abrogazioni.

Articolo 25: norme di rinvio.

Articolo 26: norma transitoria.

## **TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **Articolo 1: oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999: in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla Città di Cinisello Balsamo, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 2: istituzione della tariffa.**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 e istituisce la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.
2. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è attualmente effettuata dalla Città di Cinisello Balsamo nella forma dell'affidamento in appalto a terzi: le caratteristiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono contenute nel vigente capitolato di gara e nel vigente Regolamento Comunale dei servizi di raccolta e smaltimento.
3. E' fatto salvo il successivo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti all'esterno, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
4. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.
5. La tariffa è determinata in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999: la medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 – comma 8 – del Decreto n° 22 del 5 febbraio 1997 e dell'articolo 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

### **Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione o detenzione dei locali o delle aree soggette a tariffa e termina al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione. Qualora l'inizio e la cessazione dell'occupazione si verificano nello stesso anno, l'utente è tenuto al pagamento della somma relativa all'intera annualità.
2. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tariffaria si protrae alle annualità successive sino a quando l'utente non presenta regolare denuncia di cessazione o sino alla data in cui non sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per verifica d'ufficio.

3. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.
4. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.
5. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.
6. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.
7. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.
8. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della tariffa, dovuta per i locali le aree scoperte di uso comune.
9. Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pari degli amministratori di condominio, alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.
10. La tariffa relativa a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili) è dovuta da chi gestisce le citate attività.
11. La tariffa applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine.
12. I locali sono ritenuti occupati, condotti o detenuti qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo.
13. La tariffa relativa alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, sala ricreativa, alloggio del custode e similari) suscettibili di produrre rifiuti è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio.
14. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.
15. La tariffa è dovuta per l'intero anno, nei casi di locazione per periodi inferiori all'anno, nel caso di locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, dal proprietario dei medesimi locali e aree: quanto sopra specificato vale anche per la civile abitazione affittata con mobilio nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locare a terzi.
16. Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tariffa, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili in quanto esistente.

**Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

#### **Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.**

1. I seguenti locali e aree non sono soggetti alla parte variabile della tariffa:
  - a) i locali non allacciati ai servizi di rete (acqua, gas, luce)
  - b) le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (esempi: balconi, terrazze, giardini, posti auto all'aperto pertinenti a civili abitazioni)
  - c) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, serre)
  - d) i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
  - e) sale espositive di musei, pinacoteche e simili, se con carattere di esposizione permanente
  - f) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni)
  - g) *le aree industriali dove si formano solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni*
  - h) *le aree artigianali, commerciali e di servizi dove si formano solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi*
  - i) *superfici diverse da quelle indicate dove si formano comunque solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi*
  - j) le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva
  - k) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto
  - l) eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dalla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

#### **Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.**

1. *Sono totalmente esenti dalla parte fissa e dalla parte variabile della tariffa medesima:*
  - a. *i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune*
  - b. *i casi di comprovata indigenza, in carico e segnalati dal Settore Socioeducativo.*
2. *I casi segnalati dal Settore Socioeducativo, sono quelli a loro carico per motivi di ordine socio – economico, con comprovata sussistenza dello stato di bisogno, verificato nel rispetto dell'articolo 1.5 del Regolamento per la concessione di vantaggi economici a persone, approvato con atto di Consiglio Comunale n° 138 del 4 dicembre 2001.*
3. *Le esenzioni di cui al comma 1 trovano copertura di spesa tramite apposito stanziamento di bilancio.*

## **Articolo 7: tariffa giornaliera**

1. La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Sono oggetto di tariffa giornaliera:
  - a) eventi sportivi
  - b) eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
  - c) manifestazioni socio - culturali
  - d) feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
  - e) posteggi ambulanti all'intero di fiere e mercati.
3. La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.
4. La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto.
5. L'occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.
6. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.
7. L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
8. La tariffa giornaliera è calcolata e versata presso l'ufficio comunale o del concessionario, competente a liquidare la TOSAP.

## **TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE**

### **Articolo 8: Applicazione della tariffa**

1. *L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani viene applicata a decorrere **dal 1° gennaio 2004**, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazione e integrazioni.*
1. La tariffa è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze.

### **Articolo 9: determinazione tariffe annuali.**

1. I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni nonché le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvati dalla Giunta Comunale.

2. La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

#### **Articolo 10: ripartizione dei costi tra le utenze.**

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:
  - a) utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
  - b) utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.
2. I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

#### **Articolo 11: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.**

1. L'Amministrazione Comunale determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento ( $K_a$ ) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
2. I coefficienti di produttività ( $K_b$ ) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale desumendoli dalla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

#### **Articolo 12: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. L'Amministrazione Comunale determina i coefficienti potenziali di produzione ( $K_c$ ) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
3. L'Amministrazione Comunale determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione ( $K_d$ ) da attribuire alla parte variabile della tariffa - desumendoli dalla tabella 4b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
4. Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.
5. Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze.

6. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia.
7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

### **Articolo 13: utenze non stabilmente attive.**

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:
  - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
  - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzatorio o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione, con il riferimento temporale contenuto nel precedente articolo 8.
3. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla parte variabile della tariffa si applica il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 14.

## **TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 14: riduzioni e agevolazioni.**

1. Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione della sola parte variabile della tariffa.
2. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
  - c) locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado
  - d) locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, benefiche e di volontariato
  - e) oratori
  - f) ospedali
  - g) istituti pubblici di ricovero e assistenziali
  - h) collegi e convitti
  - i) conventi
  - j) caserme e simili
  - k) macellerie, distributori di carburante, auto officine, tipografie, lavanderie, studi medici e dentistici, studi veterinari in quanto produttivi di alcune tipologie di rifiuti pericolosi.

3. *E' prevista inoltre l'applicazione della riduzione per la pratica del compostaggio domestico a condizione che le apposite visite domiciliari svolte dal personale comunale – almeno una volta all'anno – ne documentino la corretta effettuazione.*
4. Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.
5. Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal primo gennaio successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.
6. L'utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.
7. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il venire meno del presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 22.
8. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

#### **Articolo 15: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.**

1. La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD – ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 o formulari di trasporto per le attività non soggette al citato modello) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.
2. Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.
3. La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.
4. La percentuale massima di riduzione non potrà comunque superare il 100% della quota variabile della tariffa.
5. Il rimborso sarà applicato sulla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

#### **TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

##### **Articolo 16 : denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano all'ufficio comunale competente, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree.

2. La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.
3. La denuncia redatta su carta semplice, che può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, via fax o posta elettronica, contiene i dati e gli elementi di cui al successivo quinto comma.
4. La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non hanno subito alcun mutamento.
5. Nel caso in cui si verificano variazioni relative a
  - a) i locali e le aree occupate, la loro superficie, la loro destinazione d'uso;
  - b) Il numero di occupanti l'utenza domestica;

l'utente è tenuto a produrre, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data della variazione - e nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale – apposita denuncia di variazione.

6. La denuncia originaria o di variazione deve contenere i dati identificativi (anagrafici e codice fiscale), del soggetto che occupa o detiene le aree ed i locali e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione, la tipologia di attività (ai sensi del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999), la sede legale ed i nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.
7. La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie, il codice ecografico e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali medesimi.
8. La dichiarazione deve recare la sottoscrizioni dell'utente, di uno dei coobbligati ovvero del rappresentante legale/negoziale dell'attività artigianale, commerciale o di servizi.
9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale, dalla data di ricevuta del fax o della posta elettronica.
10. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali e delle aree deve essere denunciata al comune nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque non oltre sessanta (60) giorni dal suo verificarsi.
11. La denunce di inizio e di variazione, relativamente ai locali adibiti a residenza è presentata contestualmente alla denuncia anagrafica.
12. Gli altri uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti simili, devono richiedere ed accertarsi che l'utente provveda alla denuncia entro il termine previsto.
13. Resta comunque l'obbligo a carico dell'utente, di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione, anche in assenza di detto invito.
14. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia: è stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

15. L'Amministrazione Comunale nel caso di omessa, infedele, incompleta denuncia provvede a emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti per legge; in aggiunta alla tariffa applicata, sulla somma dovuta si calcola una maggiorazione pari al cinquanta per cento (50%) della medesima, a titolo di risarcimento per il danno derivante dalla mancata riscossione della tariffa e per le spese dirette all'accertamento delle somme non versate.
16. Gli interessi e le maggiorazioni sono dovute per ogni anno di tariffa non corrisposta, fino a un massimo di cinque (5) anni.

#### **Articolo 17: numero di persone occupanti i locali.**

1. Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cinisello Balsamo: la variazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla variazione stessa.

#### **Articolo 18: collaborazione tra uffici comunali.**

1. L'Ufficio Anagrafe comunica al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza settimanale ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.
2. L'Ufficio Commercio comunica al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza settimanale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.
3. Il Settore Ambiente – Ecologia comunica al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza settimanale i nominativi delle utenze che chiederanno l'autorizzazione ad usufruire della piattaforma ecologica e il rilascio del NOEA (Nulla Osta Esercizio Attività).
4. Il Settore Gestione del Territorio invia settimanalmente al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, idonei tabulati riportanti i dati significativi riguardanti i codici ecografici assegnati.
5. Il Settore Polizia Municipale comunica settimanalmente al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, ogni rilascio di autorizzazione all'attività artigianale e/o sua variazione.

#### **Articolo 19: verifiche e controlli.**

1. Il Servizio Gestione Fiscalità Comunale svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il medesimo Servizio nell'esercizio di questa attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.
4. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se questi comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, saranno comunicati agli interessati entro trenta (30) giorni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica dei messi.

5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può nello stesso termine, presentarsi presso il Servizio Gestione Fiscalità Comunale o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
6. L'utente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a versare una maggiorazione ridotta del cinquanta per cento (50%), rispetto a quella in cui incorreranno gli utenti soggetti a verifica da parte degli uffici comunali preposti.

#### **Articolo 20: riscossione.**

1. L'Amministrazione Comunale introita la tariffa direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi nel rispetto delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, provvedendo alla riscossione della stessa con l'emissione di fatture.
2. La riscossione non ha luogo quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi è inferiore a euro 16,53 (sedici virgola cinquantatre).
3. Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 21: conguagli e rimborsi.**

1. L'Amministrazione Comunale dispone il rimborso della tariffa, entro centoventi (120) giorni, nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro tre anni (3) dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.

#### **Articolo 22: interessi moratori e contestazione delle fatture.**

1. In caso di ritardato pagamento oltre ai termini di scadenza indicati in fattura sono previsti degli interessi moratori annui al tasso legale corrente maggiorato di tre (3) punti percentuali.
2. L'Amministrazione Comunale in caso di mancato pagamento, provvederà al recupero crediti come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.
3. Le fatture possono essere contestate entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, l'invio tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica, di una dichiarazione da parte dell'utente.
4. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati in fattura risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 23: entrata in vigore.**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal termine di applicazione del sistema di tariffazione previsto al comma 1 del precedente articolo 8.

#### **Articolo 24: abrogazioni.**

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 e sopprime contestualmente tutte le norme regolamentari in suo contrasto.
2. I presupposti impositivi, relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'articolo 71 del citato Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993.

#### **Articolo 25: norme di rinvio.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 17 aprile 1999 e successive modifiche, nonché alle altre norme di legge statali, regionali e comunali, richiamate all'interno del presente Regolamento.

#### **Articolo 26: norma transitoria.**

1. Le attività precedentemente a ruolo sono nuovamente classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze: la sua mancata trasmissione comporterà una classificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso degli uffici comunali competenti.
2. In sede di prima applicazione, è consentito procedere alla riscossione della tariffa tramite l'emissione di appositi avvisi di pagamento in regime di acconto, oppure alternativamente, alla riscossione della sola parte fissa della tariffa, salvo successivo conguaglio o rimborso.

In apertura di seduta, dopo alcune comunicazioni, il Vicepresidente Del Soldato mette in discussione il punto n.24 iscritto all'Ordine del Giorno "Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani".

Dopo l'intervento del Sig. Polenghi, Dirigente del Settore Finanziario, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal consigliere Bonalumi e una breve sospensiva, inizia una discussione in merito. ...omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto).

Vengono presentati i seguenti emendamenti:

#### **EMENDAMENTI A.N.**

- 1) All'art. 1, comma 2, aggiungere in fondo: "in accordo delle Circostrizioni con i Presidenti"
- 2) All'art. 2, comma 2, aggiungere in fondo: "visto ed approvato dalla Circostrizioni"
- 3) All'art. 2, comma 4, aggiungere in fondo: "da distribuire congiuntamente all'amministrazione comunale"
- 4) All'art. 2 cassare il comma 6.
- 5) All'art. 3, comma 1, cassare da "Qualora l'inizio" a "intera annualità" e sostituire con: "Qualora l'inizio e la cessazione dell'occupazione si utilizzi 1/12"
- 6) All'art. 3, comma 3, cassare da "locali o aree" a "territorio comunale"
- 7) All'art. 3, cassare il comma 4
- 8) All'art. 3, cassare il comma 5
- 9) All'art. 3, cassare il comma 6
- 10) All'art. 3, cassare il comma 7
- 11) All'art. 3, cassare il comma 12
- 12) All'art. 7, cassare il comma 3
- 13) All'art. 7, cassare il comma 5
- 14) All'art. 10, cassare il comma 1
- 15) All'art. 10, cassare il comma 2
- 16) All'art. 14, cassare il comma 3
- 17) All'art. 14, comma 6, sostituire "trenta (30)" con "quarantacinque (45)"
- 18) Cassare l'intero art. 15
- 19) All'art. 16, comma 5 punto b) aggiungere in fondo: "e i residenti"
- 20) Cassare l'intero art. 18
- 21) All'art. 19, comma 4, sostituire "trenta (30)" con "sessanta (60)"
- 22) All'art. 21, comma 1, sostituire "centoventi (120)" con "centottanta (180)"
- 23) All'art. 21, cassare il comma 2

#### **EMENDAMENTI F.I.**

- 1) All'art. 3, comma 1, sostituire "all'intera annualità" con "ad una semestralità"
- 2) All'art. 3, comma 2, aggiungere in fondo: "In caso di successiva e tardiva comunicazione, l'obbligazione tariffaria sarà applicata per una sola annualità"
- 3) All'art. 3, cassare il comma 4
- 4) All'art. 3, comma 6, dopo "residenti" aggiungere "effettivi"
- 5) All'art. 3, cassare il comma 12
- 6) All'art. 3, comma 15, cassare le parole: "per l'intero anno"
- 7) All'art. 4, cassare il comma 3

- 8) All'art. 7, comma 3, sostituire "50%" con "100%"
- 9) All'art. 7, comma 5, cassare da "il versamento" a "dove previste" e sostituire con: le relative sanzioni penali"
- 10) All'art. 9, comma 1, aggiungere in fondo: "previa delibera d'indirizzo di Consiglio comunale"
- 11) All'art. 14, comma 2, aggiungere in fondo: "I casi di cui al punto c, d, e, g, h, i hanno un'ulteriore riduzione del 50%"
- 12) All'art. 14, comma 5, cassare da "all'accoglimento" a "uffici competenti" e sostituire con: "dalla presentazione della domanda"
- 13) All'art. 14, comma 8, aggiungere in fondo: "salvo che esso non si protragga per oltre 5 giorni."
- 14) All'art. 19 aggiungere il seguente comma 7: "In ogni caso per tutto quanto non previsto si applica la L. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente"
- 15) All'art. 21, comma 1, sostituire "centoventi (120)" con "sessanta (60)"
- 16) All'art. 25, comma 1, aggiungere, dopo le parole "17 aprile 1999 e successive modifiche," le parole: "della Legge 212/2000"

Il Presidente Zucca assume la presidenza e pone in votazione il 1° emendamento del gruppo A.N. e si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 18
Componenti votanti:	n. 18
Voti favorevoli:	n. 2
Voti contrari:	n. 16
Astenuti:	n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il 1° emendamento del gruppo di A.N. respinto a maggioranza di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione il 2° emendamento del gruppo A.N. e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 19
Componenti votanti:	n. 19
Voti favorevoli:	n. 2
Voti contrari:	n. 17
Astenuti:	n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il 2° emendamento di A.N. respinto a maggioranza di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione il 3° emendamento del gruppo AN e si determina il seguente risultato (all. C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 19
Componenti votanti:	n. 19
Voti favorevoli:	n. 2

Voti contrari: n. 17  
Astenuti: n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il 3° emendamento del gruppo di A.N. respinto a maggioranza di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione il 4° emendamento del gruppo AN e si determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 18  
Componenti votanti: n. 17  
Voti favorevoli: n. 2  
Voti contrari: n. 15  
Astenuti: n. 1 Viapiana

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il 4° emendamento del gruppo di A.N. respinto a maggioranza di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione il 1° emendamento del gruppo F.I. e si determina il seguente risultato (all. E all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 18  
Componenti votanti: n. 18  
Voti favorevoli: n. 18  
Voti contrari: n. 0  
Astenuti: n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **il 1° emendamento del gruppo di F.I. approvato** a unanimità di voti.

Il Consigliere Sisler ritira il 5° emendamento di A.N.

Il Consigliere Petrucci ritira il 2° emendamento di F.I.

Il Consigliere Sisler propone il seguente emendamento all'art. 3, comma 2: sostituire la parola "annualità" con la parola: "semestralità".

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'emendamento del Consigliere Sisler e si determina il seguente risultato (all. F all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 19  
Componenti votanti: n. 17  
Voti favorevoli: n. 2  
Voti contrari: n. 15  
Astenuti: n. 2 Ghezzi, Petrucci

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento del Consigliere Sisler respinto a maggioranza di voti.

Il Consigliere Sisler, a nome di A.N. e F.I., dichiara di ritirare tutti gli emendamenti fuorché i numeri 6, 10, 11, 14, 15, 16 di F.I.

Il Consigliere Petrucci dichiara di ritirare l'emendamento n.6 di F.I.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'art. 3 così come emendato (all. G all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 18
Componenti votanti:	n. 18
Voti favorevoli:	n. 18
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'art. 3 così come emendato approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca passa all'esame dell'emendamento n.10 di F.I.

Il Consigliere Petrucci presenta il seguente subemendamento:

Sostituire "previa delibera d'indirizzo di Consiglio comunale" con: "**previo esame delle Commissioni competenti**".

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione il subemendamento Petrucci all'emendamento n.10 di F.I. e si determina il seguente risultato (all. H all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 18
Componenti votanti:	n. 16
Voti favorevoli:	n. 16
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 2    Riboldi, Risio

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **il subemendamento Petrucci all'emendamento n.10 di F.I. approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'art. 9 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. I all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 19
Componenti votanti:	n. 19
Voti favorevoli:	n. 19
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'art. 9 così come emendato approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca passa all'esame dell'emendamento n.11 di F.I.

Il Consigliere Mangiacotti presenta il seguente subemendamento: cassare dall'elenco il punto "h".

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione il subemendamento Mangiacotti all'emendamento n.11 di F.I. e si determina il seguente risultato (all. L all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 17
Componenti votanti:	n. 16
Voti favorevoli:	n. 16
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 1 Petrucci

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il **subemendamento Mangiacotti all'emendamento n.11 di F.I. approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'emendamento n.11 di F.I. così come emendato e con la seguente ulteriore modifica: cassare "ulteriore riduzione" e sostituire con: "**riduzione minima**" e si determina il seguente risultato (all. M all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 18
Componenti votanti:	n. 16
Voti favorevoli:	n. 16
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 1 Petrucci

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Risio.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'emendamento n.11 di F.I. così come emendato approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'art. 14 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. N all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 18
Componenti votanti:	n. 17
Voti favorevoli:	n. 17
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Petrucci.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'art. 14 così come emendato approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'emendamento n.14 del gruppo di F.I. e si determina il seguente risultato (all. O all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 18
Componenti votanti:	n. 18
Voti favorevoli:	n. 18
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'emendamento n.14 del gruppo di F.I. approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'art. 19 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. P all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 18
Componenti votanti:	n. 18
Voti favorevoli:	n. 18
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'art. 19 così come emendato approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca passa all'esame dell'emendamento n.15 di F.I.

Il Consigliere Petrucci propone il seguente subemendamento: sostituire "sessanta (60)" con: "**novanta (90)**", che viene accettato senza votazione.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'emendamento n.15 del gruppo di F.I. così come subemendato e si determina il seguente risultato (all. Q all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 21
Componenti votanti:	n. 21
Voti favorevoli:	n. 21
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'emendamento n.15 del gruppo di F.I. così come subemendato approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'art. 21 così come emendato e si determina il seguente risultato (all. R all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 21
Componenti votanti:	n. 20
Voti favorevoli:	n. 20

Voti contrari: n. 0  
Astenuti: n. 0  
Non partecipa al voto, pur presente in aula, il Consigliere Poletti.

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'art. 21 così come emendato approvato** a unanimità di voti.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'emendamento n.16 del gruppo di F.I. e si determina il seguente risultato (all. S all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 20  
Componenti votanti: n. 20  
Voti favorevoli: n. 20  
Voti contrari: n. 0  
Astenuti: n. 0

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara **l'emendamento n.16 di F.I. approvato** a unanimità di voti.

Prima di mettere in votazione la delibera, il Presidente apre la fase di dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Bianchessi dichiara che il gruppo di F.I. da lui rappresentato si asterrà dal voto e promette una futura vigilanza sugli effetti di questo atto per valutare l'impatto che avrà sui cittadini.

Il Consigliere Mangiacotti dichiara che il gruppo dei D.S. voterà a favore, pur garantendo lo stesso costante controllo della minoranza su questo regolamento che rappresenta un'innovazione per i cittadini di Cinisello Balsamo.

Il Presidente Zucca pone, quindi, in votazione l'intera delibera così come emendata e si ottiene il seguente risultato (all. T all'originale dell'atto):

Componenti presenti: n. 20  
Componenti votanti: n. 20  
Voti favorevoli: n. 17  
Voti contrari: n. =  
Astenuti: n. 3 Bianchessi, Ghezzi, Petrucci

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la **delibera approvata** a unanimità di voti.

Il testo approvato è pertanto il seguente:



**CITTA' DI CINISELLO BALSAMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA  
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**ANNO 2003**

**MAGGIO 2003**

## TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 1: oggetto del Regolamento.

Articolo 2: istituzione della tariffa.

Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.

Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.

Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.

Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.

Articolo 7: tariffa giornaliera.

## TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Articolo 8: introduzione.

Articolo 9: determinazione delle tariffe annuali.

Articolo 10: ripartizione dei costi tra le utenze.

Articolo 11: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.

Articolo 12: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.

Articolo 13: utenze non stabilmente attive.

## TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 14: riduzioni ed agevolazioni.

Articolo 15: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.

## TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

Articolo 16: denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione.

Articolo 17: numero di persone occupanti i locali.

Articolo 18: collaborazione tra uffici comunali.

Articolo 19: verifiche e controlli.

Articolo 20: riscossione.

Articolo 21: conguagli e rimborsi.

Articolo 22: interessi moratori e contestazione delle fatture.

## TITOLO V: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23: entrata in vigore.

Articolo 24: abrogazioni.

Articolo 25: norme di rinvio.

Articolo 26: norma transitoria.

## **TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **Articolo 1: oggetto del Regolamento.**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999: in particolare stabilisce condizioni, modalità, ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto dalla Città di Cinisello Balsamo, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 2: istituzione della tariffa.**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 15 dicembre 1997 e istituisce la tariffa per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.
2. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è attualmente effettuata dalla Città di Cinisello Balsamo nella forma dell'affidamento in appalto a terzi: le caratteristiche del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono contenute nel vigente capitolato di gara e nel vigente Regolamento Comunale dei servizi di raccolta e smaltimento.
3. E' fatto salvo il successivo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti all'esterno, secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
4. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.
5. La tariffa è determinata in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999: la medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 – comma 8 – del Decreto n° 22 del 5 febbraio 1997 e dell'articolo 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

### **Articolo 3: presupposto, ambito di applicazione della tariffa e soggetti obbligati.**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione o detenzione dei locali o delle aree soggette a tariffa e termina al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione. Qualora l'inizio e la cessazione dell'occupazione si verificano nello stesso anno, l'utente è tenuto al pagamento della somma relativa **ad una semestralità**.
2. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tariffaria si protrae alle annualità successive sino a quando l'utente non presenta regolare denuncia di cessazione o sino alla data in cui non sia sorta altra obbligazione tariffaria per denuncia dell'utente subentrato o per verifica d'ufficio.

3. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.
4. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.
5. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.
6. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.
7. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati o di multiproprietà.
8. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali, direzionali o artigianali integrati, è responsabile del versamento della tariffa, dovuta per i locali le aree scoperte di uso comune.
9. Il medesimo soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto al pari degli amministratori di condominio, alla presentazione dell'elenco dei medesimi occupanti o conduttori, agli uffici competenti del Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno.
10. La tariffa relativa a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili) è dovuta da chi gestisce le citate attività.
11. La tariffa applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine.
12. I locali sono ritenuti occupati, condotti o detenuti qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo.
13. La tariffa relativa alle parti in comune del condominio (esempi: sala riunioni, sala ricreativa, alloggio del custode e similari) suscettibili di produrre rifiuti è dovuta da coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva o comunque dagli occupanti degli alloggi in condominio.
14. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.
15. La tariffa è dovuta per l'intero anno, nei casi di locazione per periodi inferiori all'anno, nel caso di locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, dal proprietario dei medesimi locali e aree: quanto sopra specificato vale anche per la civile abitazione affittata con mobilio nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoia, locare a terzi.
16. Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tariffa, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili in quanto esistente.

**Articolo 4: superficie soggetta a tariffa, motivi della tariffa e soggetti tenuti al pagamento.**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. La tariffa è dovuta per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

#### **Articolo 5: locali ed aree non soggette alla parte variabile della tariffa.**

1. I seguenti locali e aree non sono soggetti alla parte variabile della tariffa:
  - a) i locali non allacciati ai servizi di rete (acqua, gas, luce)
  - b) le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tariffabili (esempi: balconi, terrazze, giardini, posti auto all'aperto pertinenti a civili abitazioni)
  - c) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, serre)
  - d) i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi)
  - e) sale espositive di musei, pinacoteche e simili, se con carattere di esposizione permanente
  - f) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni)
  - g) *le aree industriali dove si formano solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni*
  - h) *le aree artigianali, commerciali e di servizi dove si formano solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi*
  - i) *superfici diverse da quelle indicate dove si formano comunque solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti pericolosi*
  - j) le parti degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'esercizio dell'attività sportiva
  - k) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali adibiti a usi diversi dal culto
  - l) eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dalla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

#### **Articolo 6: locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.**

1. *Sono totalmente esenti dalla parte fissa e dalla parte variabile della tariffa medesima:*
  - a. *i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune*
  - b. *i casi di comprovata indigenza, in carico e segnalati dal Settore Socioeducativo.*
2. *I casi segnalati dal Settore Socioeducativo, sono quelli a loro carico per motivi di ordine socio – economico, con comprovata sussistenza dello stato di bisogno, verificato nel rispetto dell'articolo 1.5 del Regolamento per la concessione di vantaggi economici a persone, approvato con atto di Consiglio Comunale n° 138 del 4 dicembre 2001.*
3. *Le esenzioni di cui al comma 1 trovano copertura di spesa tramite apposito stanziamento di bilancio.*

## **Articolo 7: tariffa giornaliera**

1. La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Sono oggetto di tariffa giornaliera:
  - a) eventi sportivi
  - b) eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via)
  - c) manifestazioni socio - culturali
  - d) feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati
  - e) posteggi ambulanti all'intero di fiere e mercati.
3. La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.
4. La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto.
5. L'occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.
6. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.
7. L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
8. La tariffa giornaliera è calcolata e versata presso l'ufficio comunale o del concessionario, competente a liquidare la TOSAP.

## **TITOLO II: IL SISTEMA DI TARIFFAZIONE**

### **Articolo 8: Applicazione della tariffa**

1. *L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani viene applicata a decorrere **dal 1° gennaio 2004**, come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazione e integrazioni.*
2. La tariffa è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze.

### **Articolo 9: determinazione tariffe annuali.**

1. I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni nonché le tariffe per le singole utenze sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono approvati dalla Giunta Comunale, **previo esame delle Commissioni competenti.**

2. La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

#### **Articolo 10: ripartizione dei costi tra le utenze.**

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:
  - a) utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;
  - b) utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.
2. I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

#### **Articolo 11: determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche.**

1. L'Amministrazione Comunale determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (Ka) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
2. I coefficienti di produttività (Kb) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale desumendoli dalla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

#### **Articolo 12: determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alle classi di attività.**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. L'Amministrazione Comunale determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
3. L'Amministrazione Comunale determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (Kd) da attribuire alla parte variabile della tariffa - desumendoli dalla tabella 4b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
4. Eventuali variazioni relative alle tipologie di attività, individuate nel Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, potranno essere effettuate dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione della tariffa, qualora dovessero sorgere di nuove nel corso dell'anno.

5. Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze.
6. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, sono associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia.
7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

### **Articolo 13: utenze non stabilmente attive.**

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:
  - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;
  - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzatorio o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione, con il riferimento temporale contenuto nel precedente articolo 8.
3. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla parte variabile della tariffa si applica il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 14.

## **TITOLO III: RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 14: riduzioni e agevolazioni.**

1. Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione della sola parte variabile della tariffa.
2. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli.
  - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
  - c) locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado
  - d) locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, benefiche e di volontariato
  - e) oratori
  - f) ospedali
  - g) istituti pubblici di ricovero e assistenziali
  - h) conventi

- i) caserme e simili
- j) macellerie, distributori di carburante, auto officine, tipografie, lavanderie, studi medici e dentistici, studi veterinari in quanto produttivi di alcune tipologie di rifiuti pericolosi.

**I casi di cui al punto c, d, e, h, hanno una riduzione minima del 50%.**

3. *E' prevista inoltre l'applicazione della riduzione per la pratica del compostaggio domestico a condizione che le apposite visite domiciliari svolte dal personale comunale – almeno una volta all'anno – ne documentino la corretta effettuazione.*
4. Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.
5. Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal primo gennaio successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.
6. L'utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.
7. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il venire meno del presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 22.
8. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

#### **Articolo 15: agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani.**

1. La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD – ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 o formulari di trasporto per le attività non soggette al citato modello) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.
2. Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.
3. La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.
4. La percentuale massima di riduzione non potrà comunque superare il 100% della quota variabile della tariffa.
5. Il rimborso sarà applicato sulla prima fattura utile successiva all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

#### **TITOLO IV: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

##### **Articolo 16 : denuncia di inizio, di variazione e di cessazione della occupazione e conduzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o conducono i locali e/o le aree assoggettate alla tariffa presentano all'ufficio comunale competente, entro trenta (30) giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia dei locali e delle aree.
2. La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.
3. La denuncia redatta su carta semplice, che può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, via fax o posta elettronica, contiene i dati e gli elementi di cui al successivo quinto comma.
4. La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non hanno subito alcun mutamento.
5. Nel caso in cui si verificano variazioni relative a
  - a) i locali e le aree occupate, la loro superficie, la loro destinazione d'uso;
  - b) Il numero di occupanti l'utenza domestica;

l'utente è tenuto a produrre, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data della variazione - e nelle medesime forme previste per la denuncia iniziale – apposita denuncia di variazione.
6. La denuncia originaria o di variazione deve contenere i dati identificativi (anagrafici e codice fiscale), del soggetto che occupa o detiene le aree ed i locali e, per le utenze domestiche, del numero degli occupanti l'alloggio; per le utenze non domestiche devono essere indicati la denominazione, la tipologia di attività (ai sensi del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999), la sede legale ed i nominativi delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione.
7. La denuncia deve altresì contenere l'ubicazione, la superficie, il codice ecografico e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali medesimi.
8. La dichiarazione deve recare la sottoscrizione dell'utente, di uno dei coobbligati ovvero del rappresentante legale/negoziale dell'attività artigianale, commerciale o di servizi.
9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale, dalla data di ricevuta del fax o della posta elettronica.
10. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali e delle aree deve essere denunciata al comune nel momento in cui la medesima si verifica, e comunque non oltre sessanta (60) giorni dal suo verificarsi.
11. La denuncia di inizio e di variazione, relativamente ai locali adibiti a residenza è presentata contestualmente alla denuncia anagrafica.
12. Gli altri uffici comunali, nel rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o altri atti similari, devono richiedere ed accertarsi che l'utente provveda alla denuncia entro il termine previsto.
13. Resta comunque l'obbligo a carico dell'utente, di presentare le denunce di inizio, variazione e cessazione, anche in assenza di detto invito.

14. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia: è stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.
15. L'Amministrazione Comunale nel caso di omessa, infedele, incompleta denuncia provvede a emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti per legge; in aggiunta alla tariffa applicata, sulla somma dovuta si calcola una maggiorazione pari al cinquanta per cento (50%) della medesima, a titolo di risarcimento per il danno derivante dalla mancata riscossione della tariffa e per le spese dirette all'accertamento delle somme non versate.
16. Gli interessi e le maggiorazioni sono dovute per ogni anno di tariffa non corrisposta, fino a un massimo di cinque (5) anni.

#### **Articolo 17: numero di persone occupanti i locali.**

1. Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Cinisello Balsamo: la variazione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla variazione stessa.

#### **Articolo 18: collaborazione tra uffici comunali.**

1. L'Ufficio Anagrafe comunica al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza settimanale ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.
2. L'Ufficio Commercio comunica al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza settimanale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione.
3. Il Settore Ambiente – Ecologia comunica al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, con cadenza settimanale i nominativi delle utenze che chiederanno l'autorizzazione ad usufruire della piattaforma ecologica e il rilascio del NOEA (Nulla Osta Esercizio Attività).
4. Il Settore Gestione del Territorio invia settimanalmente al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, idonei tabulati riportanti i dati significativi riguardanti i codici ecografici assegnati.
5. Il Settore Polizia Municipale comunica settimanalmente al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, ogni rilascio di autorizzazione all'attività artigianale e/o sua variazione.

#### **Articolo 19: verifiche e controlli.**

1. Il Servizio Gestione Fiscalità Comunale svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il medesimo Servizio nell'esercizio di questa attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.

4. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se questi comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, saranno comunicati agli interessati entro trenta (30) giorni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica dei messi.
5. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può nello stesso termine, presentarsi presso il Servizio Gestione Fiscalità Comunale o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
6. L'utente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a versare una maggiorazione ridotta del cinquanta per cento (50%), rispetto a quella in cui incorreranno gli utenti soggetti a verifica da parte degli uffici comunali preposti.
7. **In ogni caso per tutto quanto non previsto si applica la L. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente"**

#### **Articolo 20: riscossione.**

1. L'Amministrazione Comunale introita la tariffa direttamente ovvero mediante l'affidamento a terzi nel rispetto delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici locali, provvedendo alla riscossione della stessa con l'emissione di fatture.
2. La riscossione non ha luogo quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi è inferiore a euro 16,53 (sedici virgola cinquantatre).
3. Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 21: conguagli e rimborsi.**

1. L'Amministrazione Comunale dispone il rimborso della tariffa, entro **novanta (90)** giorni, nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro tre anni (3) dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva: sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali.

#### **Articolo 22: interessi moratori e contestazione delle fatture.**

1. In caso di ritardato pagamento oltre ai termini di scadenza indicati in fattura sono previsti degli interessi moratori annui al tasso legale corrente maggiorato di tre (3) punti percentuali.
2. L'Amministrazione Comunale in caso di mancato pagamento, provvederà al recupero crediti come previsto dall'articolo 20 del presente Regolamento.
3. Le fatture possono essere contestate entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione al Servizio Gestione Fiscalità Comunale, l'invio tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica, di una dichiarazione da parte dell'utente.
4. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati in fattura risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 23: entrata in vigore.**

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal termine di applicazione del sistema di tariffazione previsto al comma 1 del precedente articolo 8.

### **Articolo 24: abrogazioni.**

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui al Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 e sopprime contestualmente tutte le norme regolamentari in suo contrasto.
2. I presupposti impositivi, relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'articolo 71 del citato Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993.

### **Articolo 25: norme di rinvio.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e successive modifiche, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 17 aprile 1999 e successive modifiche, **della Legge 212/2000**, nonché alle altre norme di legge statali, regionali e comunali, richiamate all'interno del presente Regolamento.

### **Articolo 26: norma transitoria.**

1. Le attività precedentemente a ruolo sono nuovamente classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dalle medesime utenze: la sua mancata trasmissione comporterà una classificazione d'ufficio in base alle informazioni in possesso degli uffici comunali competenti.
2. In sede di prima applicazione, è consentito procedere alla riscossione della tariffa tramite l'emissione di appositi avvisi di pagamento in regime di acconto, oppure alternativamente, alla riscossione della sola parte fissa della tariffa, salvo successivo conguaglio o rimborso.

Per le parti di rispettiva competenza:

Il Presidente      Il Vicepresidente      Il Segretario Generale  
F.to EMILIO ZUCCA   F.to LUISA DEL SOLDATO   F.to GASPARE MERENDINO

---

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

\_\_16.06.2003\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_16.06.2003\_\_

Il Segretario Generale  
**F.to GASPARE MERENDINO**

---

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, \_\_27.06.2003\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

---

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal \_16.06.2003\_\_ al \_\_1.07.2003\_\_

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

Visto: Il Segretario Generale